

Allegato "B" alla deliberazione del G.C. n. 155 del 18/11/09

composto da 5 pagine

F.to Il Segretario Generale
Dr.ssa Fitta Milaneschi



COMUNE DI SAN MINIATO

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI
DERIVANTI DA SANZIONI PECUNARIE AMMINISTRATIVE
A FINALITA' DI PREVIDENZA AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE
(art. 208, D.Lgs. n° 285/1992)**

INDICE

Art. 1 - FINALITA'

Art. 2 - REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL BENEFICIO

Art. 3 - MODALITA' OPERATIVE DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 4 - COMITATO DI GESTIONE

Art. 5 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

Art. 6 - COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Art. 7 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - FINALITA'

1. L'Amministrazione comunale destina annualmente, con delibera dell'organo esecutivo, una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per violazioni al D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), alle finalità di previdenza complementare per i dipendenti a tempo indeterminato appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e inquadrati nell'area professionale della vigilanza.
2. La somma stanziata dall'ente, come sopra determinata, sarà destinata a realizzare forme di previdenza integrativa complementare a favore dei soggetti individuati al comma precedente mediante adesione a fondi pensione aperti.

Art. 2 - REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL BENEFICIO

1. Per poter accedere al beneficio di cui all'art. 1, il personale dipendente deve:
 - a) aver superato il periodo di prova
 - b) vantare almeno 180 giorni di servizio a tempo indeterminato presso il Comune di San Miniato nell'anno in cui viene destinata la somma in argomento. A tal fine si considera valido anche il servizio svolto in posizione di comando o distacco presso altri enti, in costanza di rapporto di lavoro con il Comune di San Miniato.
2. Non è considerato "servizio" l'astensione, a qualsiasi titolo, dall'attività lavorativa, se detta astensione risulti non retribuita.
3. Il beneficio annuo individuale viene attribuito anche al personale assunto nel corso dell'anno, nel rispetto dei criteri e modalità sopra indicate e dei termini di cui all'art. 3.
4. In caso di mancato raggiungimento del suddetto requisito di 180 giorni di servizio, a fronte della già avvenuta erogazione del beneficio economico, l'Ente provvede al recupero della somma corrisposta mediante ritenute sullo stipendio.
5. L'importo spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è corrisposto in misura proporzionale all'orario di lavoro effettuato rispetto al tempo pieno. Nel caso di modificazione del regime orario nel corso dell'anno, ogni dodicesimo dell'importo annuo è corrisposto in misura intera o ridotta in base al regime orario prevalente in ciascun mese ricompreso nel periodo stesso.

Art. 3 - MODALITA' OPERATIVE DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

1. La Giunta Comunale provvede annualmente alla determinazione dei proventi delle sanzioni amministrative da destinare secondo le finalità di cui all'art. 208 del D.Lgs. n° 285/1992, previo confronto con le organizzazioni sindacali dell'Ente.
2. Detta deliberazione dovrà recare espressa previsione in merito:
 - a) all'importo complessivo stanziato ai sensi del presente regolamento;
 - b) al beneficio massimo individuale.
3. Entro i 10 giorni successivi all'adozione della delibera succitata, il Servizio Risorse Umane provvede ad informare il Comitato di Gestione di cui al successivo art. 4 e le organizzazioni sindacali dell'Ente circa l'avvenuta deliberazione, con l'esatta quantificazione delle somme

individualmente stanziare, sulla base della consistenza numerica del Corpo di P.M. così come previsto nel piano occupazionale dell'anno di riferimento.

4. Il personale interessato provvede, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, a trasmettere al Comitato di Gestione apposita comunicazione, valevole per l'anno di riferimento, di adesione alle forme di previdenza integrative di cui al presente regolamento, secondo il modello riportato in calce (allegato A).
5. Entro i successivi 60 giorni il Responsabile del Servizio "Polizia Municipale" provvede, mediante apposita determinazione, al versamento delle somme previste al fondo o ai fondi pensione individuati dal Comitato di Gestione.
6. Le risorse stanziare e non utilizzate nell'anno di riferimento costituiscono economie di bilancio e non possono essere portate in aumento nell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Art. 4 - COMITATO DI GESTIONE

1. Ai sensi dell'art. 55 del C.C.N.L. 14/9/2000 e dell'art. 17 del C.C.N.L. 22/1/2004, è costituito il "Comitato di Gestione del Fondo di Previdenza Integrativa della Polizia Municipale di San Miniato", d'ora in poi "Comitato".
2. Il Comitato è composto da:
 - a) il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, che lo presiede;
 - b) tre componenti designati dalle R.S.U. aziendali;
 - c) tre appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, eletti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1.Il Presidente individua un segretario tra i componenti eletti dal Corpo, con funzioni verbalizzanti e istruttorie.
3. La Sede del Comitato è presso il Comando di Polizia Municipale.
4. Il Comitato dura in carica 3 anni ed i componenti possono essere rinnovati nell'incarico.
5. L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato e pubblicizza con mezzi adeguati i risultati del lavoro svolto dallo stesso.

Art. 5 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 3 componenti.
2. La convocazione è effettuata per scritto almeno 48 ore prima della seduta. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, tra cui il Presidente. Le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Di ogni seduta è redatto un verbale, a cura del segretario, che deve essere sottoscritto da tutti i presenti. Copia del verbale deve essere portata a conoscenza degli aderenti al fondo mediante affissione nei luoghi di lavoro.
4. Il Comitato può avvalersi di esperti in materie giuridiche, contabili, previdenziali e fiscali, individuati preferibilmente tra i dipendenti comunali.

5. I componenti del Comitato e gli esperti di cui al comma precedente non hanno diritto ad alcun compenso per le attività svolte in ragione dell'incarico.

Art. 6 - COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) selezionare e individuare i fondi pensione aperti cui aderire, fermo restando che l'adesione al fondo deve essere effettuata individualmente da ciascun beneficiario;
- b) approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di aprile il consuntivo dell'anno precedente; entrambi i documenti sono inviati entro 10 giorni dall'approvazione al Sindaco e al Segretario Generale dell'Ente, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti per una verifica sulla regolarità degli stessi;
- c) svolgere, entro il mese di aprile, una relazione sull'attività svolta l'anno precedente, che è comunicata a tutti i componenti del Corpo anche tramite affissione nei luoghi di lavoro;
- d) definire una programmazione degli investimenti delle risorse economiche destinate alle finalità del presente regolamento;
- e) concludere accordi, contratti e convenzioni e quant'altro occorrente ai sostegni per la previdenza agli aderenti ed ai loro familiari, attraverso il principio del risparmio economico e della migliore e più efficace qualità dei servizi ed opportunità;
- f) promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente regolamento;
- g) decidere su ogni altra questione attinente non disciplinata dal presente regolamento.

Art. 7 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - capitale garantito;
 - rendimento minimo annuo garantito;
 - possibilità di interruzione e variazione della misura dei versamenti in qualsiasi momento, senza applicazione di penali comunque denominate;
 - possibilità di trasferimento al fondo di categoria, una volta costituito;
 - in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, possibilità di proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
 - possibilità di riscatto e/o anticipazioni nelle ipotesi previste dalla legge.
2. Il Comitato di Gestione può individuare anche più fondi pensione aperti a cui aderire.
3. L'obbligo dell'Ente termina comunque con la cessazione del rapporto di lavoro col dipendente o con la perdita da parte del dipendente stesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1.
4. E' data comunque facoltà al dipendente di effettuare versamenti integrativi volontari sul fondo selezionato.

Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione e va ad integrare l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ALLEGATO A

Al Comitato di Gestione del
Fondo Previdenza Integrativa P.M.

Oggetto: Previdenza complementare – art. 208 D.Lgs. 285/92

Il sottoscritto _____, dipendente presso il Corpo di P.M. con
profilo professionale di _____, Cat. _____

Visti:

- l'articolo 208, commi 2 e 4, del D.Lgs. n° 285/1992;
- l'art 17 del CCNL Regioni – Autonomie locali del 22.01.2004;
- il “Regolamento comunale per la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a finalità di previdenza al personale di Polizia Municipale”, approvato con deliberazione G.C. n° ___ del _____

dichiara la volontà di:

aderire per l'anno _____ alle forme di previdenza integrativa previste dal richiamato regolamento comunale, attraverso l'adesione al fondo di previdenza complementare individuato dal Comitato di Gestione.

San Miniato, _____

In fede
